

POLIEND 2000 S.r.l.

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Sommario

0 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	3
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3 RUOLI E RESPONSABILITÀ.....	3
3.1 Persona destinata al controllo e alla gestione delle segnalazioni	3
3.2 Segnalante (Whistleblower)	4
4 DEFINIZIONI	4
4.1 Violazione	4
4.2 Segnalante (Whistleblower)	5
5 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	5
5.1 Canale di segnalazione interno.....	5
5.2 Ufficio Competente a ricevere e a gestire la Segnalazione	6
5.3 Condizioni per la segnalazione	6
5.4 Gestione della segnalazione	8
5.4.1 Diagramma di flusso	8
5.4.2 Ricevimento e classificazione	9
5.4.3 Assegnazione della segnalazione.....	10
5.4.4 Riscontro della segnalazione	10
6 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	11
6.1 Ritiro della segnalazione.....	11
7 CANALI ESTERNI.....	11
7.1.1 Segnalazione esterna.....	11
7.1.2 Divulgazione Pubblica.....	12
7.1.3 Denuncia all’Autorità Giudiziaria.....	12
8 TUTELE	12
8.1 Riservatezza	13
8.1.1 Protezione dei dati personali.....	13
8.2 Ritorsione	14
8.3 Perdita delle tutele	15
ALLEGATI:.....	15

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

0 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è descrivere il sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali e/o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o dell'Azienda. Il canale di segnalazione mira a garantire la riservatezza del segnalante, tutelandone l'anonimato e prevedendo la protezione da qualsiasi azione ritorsiva. Tutte le comunicazioni sono protette e gestite dalla persona deputata al controllo e alla gestione delle segnalazioni, individuata ad hoc dal Consiglio d'Amministrazione e a cui Poliend 2000 ha affidato il compito di trattare le segnalazioni.

Per segnalazione si deve intendere la comunicazione scritta di informazioni sulle violazioni.

La presente procedura si applica alla Ditta Poliend 2000 S.r.l.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24/2023 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- Delibera n. 301 del 12 luglio 2023 - Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
- Direttiva (UE) 2019/1937
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, rinnovato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n.101
- Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- Linee Guida WHISTLEBLOWING approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

3 RUOLI E RESPONSABILITÀ

3.1 Persona destinata al controllo e alla gestione delle segnalazioni

Le attività di ricezione, di gestione e di trattamento delle segnalazioni sono affidate ad un Gestore interno.

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il Gestore delle segnalazioni interno è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione e selezionato in virtù della competenza specialistica, dell'affidabilità e della disponibilità di risorse idonee a svolgere tale compito.

3.2 Segnalante (Whistleblower)

Fornisce le informazioni sulla violazione nei limiti di quanto da lui conosciuto.

4 DEFINIZIONI

4.1 Violazione

Per violazioni si intende l'oggetto della segnalazione e, nello specifico:

- Violazioni del diritto nazionale, illeciti civili, amministrativi, penali o contabili
- Irregolarità traducibili in "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto legislativo 24/2023: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto di lavoro, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- Violazioni del diritto dell'UE, illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e dei meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni (esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Azienda. Non rientrano, invece, nell'ambito delle segnalazioni disciplinate dal D.Lgs 24/2023 le segnalazioni che riguardano:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

4.2 Segnalante (Whistleblower)

Il segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo presente o passato e, in particolare:

- Lavoratori subordinati
- Lavoratori autonomi
- Liberi professionisti e consulenti
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti
- Per tutti i suddetti soggetti, l'applicazione è prevista anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto
- Fornitori, sub-fornitori e partner commerciali e dipendenti o collaboratori degli stessi
- Clienti

5 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

5.1 Canale di segnalazione interno

Il segnalante può effettuare la propria comunicazione direttamente all'azienda con la quale intrattiene od ha intrattenuto un rapporto lavorativo, attraverso i seguenti canali:

1. Consegna a mano, in busta chiusa, in apposita cassetta postale all'ingresso dello stabilimento; per garantire la riservatezza del Segnalante è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:
 - a) la prima busta dovrà contenere i dati identificativi del segnalante (generalità o altri elementi che consentano di indentificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati) (Allegato 1 – Fac-simile busta 1) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - b) la seconda busta dovrà contenere la segnalazione (Allegato 2 – Fac-simile busta 2) ed eventuale altra documentazione a corredo della segnalazione. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del Gestore della segnalazione a ricevere e gestire le segnalazioni. È necessario in particolare che dalla segnalazione risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;

Le 2 buste così strutturate dovranno essere inserite in un'unica busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato – All'attenzione della Sig.ra Mariateresa Fresch".

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

2. Invio a mezzo raccomandata a.r., all'Ufficio Competente ovvero la Sig.ra Mariateresa Fresch, all'indirizzo "Via Industrie, 18 – 31040 Salgareda (TV)". Per garantire la riservatezza del Segnalante è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:
 - a) la prima busta dovrà contenere i dati identificativi del segnalante (generalità o altri elementi che consentano di indentificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati) (Allegato 1 – Fac-simile busta 1) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 - b) la seconda busta dovrà contenere la segnalazione (Allegato 2 – Fac-simile busta 2) ed eventuale altra documentazione a corredo della segnalazione. È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte del Gestore della segnalazione a ricevere e gestire le segnalazioni. È necessario in particolare che dalla segnalazione risultino chiare:
 - le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;

Le 2 buste così strutturate dovranno essere inserite in un'unica busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato – All'attenzione della Sig.ra Mariateresa Fresch".

3. Colloquio orale con l'Ufficio Competente, ovvero la Sig.ra Mariateresa Fresch, che in tal caso provvederà alla documentazione della Segnalazione mediante verbale da sottoporre obbligatoriamente al Segnalante per la verifica, l'eventuale rettifica e la conferma mediante sottoscrizione. Per richiedere un colloquio è possibile contattare l'Ufficio Competente, ossia la Sig.ra Mariateresa Fresch c/o Poliend 2000 S.r.l., al seguente recapito telefonico 0422 747281, indirizzo Via Industrie n.18, 31040 Salgareda (TV).

5.2 Ufficio Competente a ricevere e a gestire la Segnalazione

L'Ufficio Competente alla ricezione e alla gestione della Segnalazione è composto dai seguenti soggetti specificatamente designati:

- Sig.ra Mariateresa Fresch, c/o Poliend 2000 S.r.l. con sede a Salgareda (TV) in Via Industrie n.18.

La Società invita il Segnalante a rivolgere la Segnalazione esclusivamente all'Ufficio Competente, a protezione della propria riservatezza ed al fine di agevolare il buon esito della gestione della Segnalazione stessa.

Qualora in violazione della presente Policy la Segnalazione sia presentata ad un soggetto non competente a riceverla, il ricevente trasmetterà entro 7 giorni la Segnalazione all'Ufficio Competente dandone contestuale notizia al Segnalante.

5.3 Condizioni per la segnalazione

Il soggetto segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa in materia e, in particolare:

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- del **diritto alla riservatezza** e all'anonimato
- della **protezione da ogni forma di ritorsione** (ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato) a condizione che siano rispettati i seguenti due principi:

- a) ragionevolezza:** al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un **ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.**


Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico,
 - attinenti alla protezione dei dati personali
 - se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.
- b) modalità:** la segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica).

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

5.4 Gestione della segnalazione

5.4.1 Diagramma di flusso



P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

5.4.2 Ricevimento e classificazione

La gestione della Segnalazione da parte del Gestore è improntata al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. I soggetti terzi (es. diverse funzioni aziendali) eventualmente coinvolti nell'attività istruttoria sono anch'essi chiamati al rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza.

Tutte le segnalazioni ricevute vengono registrate ed elaborate dal Gestore, il quale:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene i contatti con il Segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
- c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) dà riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Il Gestore valuta la presenza dei contenuti minimi della Segnalazione e, sulla base degli stessi, può richiedere integrazioni e provvedere alle opportune verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni per la verifica della fondatezza dei fatti segnalati.

Qualora la segnalazione non risulti fondata o i fatti non possano essere provati con sufficienti evidenze, la Segnalazione è soggetta ad Archiviazione. Si intendono infondate tutte le segnalazioni relative a situazioni personali che non hanno nessuna attinenza al contesto lavorativo. È cura dello stesso Gestore comunicare al Segnalante la manifesta infondatezza della segnalazione, nel termine di 30 giorni dall'avviso di ricevimento.

Qualora la Segnalazione risulti fondata o i fatti possano essere provati con sufficienti evidenze, la fase di verifica si conclude con la stesura di un report ad opera del Gestore, per la formalizzazione dei contenuti della Segnalazione, fermo il rispetto della riservatezza del Segnalante, le attività di verifica svolte, le relative modalità e le osservazioni dedotte, riportando altresì le raccomandazioni circa le possibili azioni correttive da intraprendere in relazione ai rilievi formulati.

Tale documento è recapitato al Consiglio di Amministrazione. Contestualmente, il Datore di Lavoro sarà informato per la valutazione di eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere.

Il Gestore è tenuto a documentare le varie fasi della gestione della segnalazione, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Tutta la documentazione rilevante, compresa la Segnalazione stessa, è conservata in formato elettronico/cartaceo, per il tempo necessario alla gestione della stessa ed in ogni caso non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Qualora il Gestore abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, trasmette tempestivamente gli esiti delle attività di verifica alla competente Procura della Repubblica, dandone preventiva informazione al Soggetto Segnalante.

5.4.3 Assegnazione della segnalazione

Al termine di questo esame preliminare, il Gestore può valutare l'opportunità di assegnare la segnalazione ad una funzione aziendale specifica che sia ritenuta professionalmente idonea ad approfondire l'indagine della segnalazione. Secondo modalità concordate, verrà incaricata, quindi, di svolgere determinate analisi per verificare l'evento segnalato.

Fermo restando che, in ogni caso il Gestore può decidere di non assegnare la segnalazione e di procedere autonomamente alla gestione e chiusura della stessa.

L'assegnazione deve seguire i seguenti criteri:

- non è generalmente prevista l'assegnazione ad una funzione diversa dal Gestore, salvo:
 - a) il segnalante richieda di poter comunicare con una precisa funzione aziendale oppure acconsenta a che il Gestore coinvolga una diversa funzione aziendale;
 - b) l'evento segnalato richieda il coinvolgimento di una funzione aziendale professionalmente idonea alla gestione della segnalazione;
 - c) vi siano conflitti di interessi o motivi che facciano ritenere che la gestione indipendente del solo Gestore preposto potrebbe compromettere le tutele del segnalante.
- salvo vi siano conflitti di interessi o motivi che facciano ritenere che l'assegnazione della segnalazione potrebbe compromettere le tutele del segnalante, la segnalazione viene gestita direttamente dalle persone volta per volta autorizzate dall'Organismo preposto.

5.4.4 Riscontro della segnalazione

Nel termine di 3 mesi dall'invio della segnalazione, al Segnalante deve essere fornito riscontro circa la presa in carico della segnalazione (compresa l'eventuale assegnazione), le eventuali azioni già poste in essere, le eventuali richieste di approfondimento o la risoluzione della violazione segnalata.

Il Gestore procederà, quindi, ad eseguire tutti gli approfondimenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, i dettagli della situazione segnalata e, ove possibile, le cause. A tal fine, potrà richiedere al segnalante di comunicare ulteriori informazioni in suo possesso in uno spirito collaborativo. In qualsiasi momento il segnalante può decidere di svelare la propria identità e richiedere o suggerire un incontro in presenza. Tuttavia, nella piattaforma deve in ogni caso essere tracciato lo storico delle informazioni fornite dal segnalante fino alla chiusura della segnalazione. Nel caso in cui il segnalante richieda un colloquio in presenza, il Gestore verbalizza l'incontro e, previa sottoscrizione dello stesso da parte del segnalante, lo archivia.

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

6 CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Al termine di tutte le verifiche, il Gestore comunica al segnalante la risoluzione della segnalazione e la chiusura della stessa. Nella comunicazione devono essere indicate le azioni intraprese o i motivi che hanno supportato la decisione di non intraprendere alcuna azione.

La documentazione archiviata sarà conservata per il termine di 1 anno dall'invio della segnalazione, salvo che il Gestore non chieda la proroga di tale termine per poter proseguire le indagini e la gestione della segnalazione. In ogni caso, tutta la documentazione sarà conservata per il termine massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo i casi in cui sussista un diverso obbligo di legge.

6.1 Ritiro della segnalazione

In qualsiasi momento, purché prima della comunicazione di risoluzione della segnalazione, il Segnalante può decidere di ritirare la segnalazione dandone apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tal caso, il Gestore delle segnalazioni, valutato lo stato di avanzamento della stessa, informerà il segnalante della completa cancellazione di tutti i dati e le comunicazioni afferenti alla segnalazione; oppure comunicherà la necessità di proseguire gli accertamenti. Questa ipotesi potrebbe verificarsi nel caso in cui sia già stato avviato un procedimento disciplinare, oppure i dati relativi alla segnalazione siano stati trasmessi all'Autorità competente. In ogni caso restano salve le tutele a favore del segnalante e delle persone menzionante nella segnalazione o altrimenti coinvolte.

7 CANALI ESTERNI

Poliend 2000 S.r.l. garantisce la corretta gestione di tutte le segnalazioni indirizzate a Poliend 2000 attraverso un canale interno. Tuttavia, in conformità alla normativa, il canale interno di segnalazione non rappresenta l'unico mezzo idoneo ad attenzionare un evento o una condotta illecita di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

7.1.1 Segnalazione esterna

Al ricorrere di una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare la segnalazione attraverso il canale informatico messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul proprio sito istituzionale (cosiddetta **Segnalazione esterna**):

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La piattaforma ANAC è raggiungibile al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
Per maggiori informazioni si invita a consultare la FAQ dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

7.1.2 Divulgazione Pubblica

In tal caso, la segnalazione non sarà gestita dall'Azienda, ma dalla Autorità stessa che agirà secondo i poteri conferitigli dalla legge e, in particolare, dal Decreto Legislativo 24/2023.

In via residuale, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.1.3 Denuncia all'Autorità Giudiziaria

In ogni caso il segnalante può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

8 TUTELE

Un aspetto fondamentale al fine di favorire l'invio di segnalazioni è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala:

- a) Tutela della riservatezza

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- b) Tutela da eventuali ritorsioni
- c) Limitazione della responsabilità rispetto alla divulgazione di alcune categorie di informazioni
- d) Divieto di rinunce e transizione sottoscritte in sede non protetta (ossia al di fuori delle sedi giudiziarie o amministrative sindacali)

Tali tutele si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante, i quali, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere oggetto di ritorsione. In particolare, le tutele vengono estese al facilitatore, ossia colui che supporta e sostiene il segnalante nell'effettuare la segnalazione, le persone menzionate nella segnalazione (es. persone indicate come testimone o accusate di aver commesso la violazione).

8.1 Riservatezza

Poliend 2000 S.r.l. garantisce la protezione della riservatezza dei segnalanti attraverso le seguenti misure:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- Conformemente all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Tale tutela, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, trova applicazione solo nell'ambito delle Segnalazioni Whistleblowing.

8.1.1 Protezione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Gestore delle segnalazioni incaricato dall'Azienda in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Inoltre, i diritti degli interessati (il segnalante, il facilitatore e le persone menzionate nella segnalazione) di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

8.2 Ritorsione

Al fine di incoraggiare le segnalazioni, è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Si intende ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione dal lavoro o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative, le referenze negative o biasimo;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

P06 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8.3 Perdita delle tutele

Le tutele sopra descritte non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o
- la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

ALLEGATI:

Allegato 1 Fac-simile contenuto Busta n.1

Allegato 2 Fac-simile contenuto Busta n.2

Allegato 3 Informativa Privacy